



Decreto Dirigenziale n. 97 del 22/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVA DISMESSA LOC. PIETRALUNGA - MONACHE DEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA". PROPONENTE: COMUNE DI ROCCAGLORIOSA. CUP 7078.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 327539 in data 13/05/2014 contrassegnata con CUP 7078 e integrata con prot. reg. n°595156 del 09/09 /2014, il Comune di Roccagloriosa (SA) con sede in piazza San Cataldo, per il tramite del R.U.P. Geom. Roberto Manfredi ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto *"Riqualificazione ambientale delle aree interessate da attività estrattive cava dismessa loc. Pietralunga – Monache del Comune di Roccagloriosa"* ;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla D.ssa Loredana Pascarella e la D.ssa Assunta Maria Santangelo iscritte alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che La Commissione ha esaminato e discusso in prima istanza gli esiti dell'istruttoria nella seduta del 04.11.2014 ed ha deciso di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata per le seguenti motivazioni:
 - a.1 *la valutazione appropriata di Incidenza non può prescindere dalla verifica della realizzabilità dell'opera che, allo stato, non appare chiara anche perché il progetto non può essere qualificato definitivo,*
 - a.2 *non è stata prodotta una cronistoria amministrativa della cava definita dismessa che permetta di chiarire le autorizzazioni da conseguire per la riqualificazione ambientale,*
 - a.4 *l'utilizzo finale indicato è generico e non supportato da adeguati studi geologici e idraulici,*
 - a.5 *i lavori a farsi, descritti sommariamente, non sono tutti, come da normativa vigente, rientranti tra quelli d'ingegneria naturalistica,*
 - a.6 *il Quadro Economico, in assenza di un computo metrico (sia pure limitato alle categorie previste) non fa chiarezza sull'insieme delle opere;*
- b. che con nota n. 837089 del 10/12/2015 la UOD 07 ha comunicato all'Amministrazione comunale interessata la suddetta decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art.10-bis della L.241/90 e s.m.i.;
- c. che la suddetta Amministrazione ha riscontrato la citata nota con le note prot. reg. n. 881012 del 29.12.2014 e prot. reg. n. 135708 del 26.02.2015 che sono state dettagliatamente analizzate dal Gruppo istruttore il quale ha relazionato alla Commissione in data 25/03/2015 e dalle quali si evince quanto segue:
 - c.1 nelle osservazioni art. 10 bis, il Comune di Roccagloriosa, ha chiesto **la restituzione degli elaborati progettuali, attualmente in istruttoria, in osservanza a quanto prescritto nell'art. 1, co.4 della L.R. 16/2014** (*le Valutazione di Incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno di parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco*). A tal proposito si ritiene opportuno precisare che, nel medesimo art.1, co.4, viene anche riportato *"che (i Comuni) in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale"*. Con riferimento a questo ultimo punto non risultava a tale data, la Giunta regionale avesse emanato alcun criterio così come nulla viene indicato, nella medesima L.R. n. 16/2014, in merito ad una eventuale retroattività della norma relativamente ai procedimenti attualmente in essere presso la UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania,
 - c.2 la mancanza di **"... una cronistoria amministrativa della cava definita dismessa che permetta di chiarire le autorizzazioni da conseguire per la riqualificazione ambientale"** è stata ritenuta pregiudizievole nei confronti dello stesso progetto, in quanto, il gruppo istruttore ha rilevato che questo avesse i requisiti per essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. Il proponente, con istanza prot. reg. 327539 del 13.05.2014, aveva richiesto il rilascio del parere di

compatibilità ambientale sulla sola Valutazione di Incidenza, ritenendo la cava “dismessa” e ritenendo gli interventi di ricomposizione ambientale da eseguirsi, rientranti nella casistica di quelli elencati nel punto C dell'All. C (Progetti di opere o interventi esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. Lgs 152/2006) del Regolamento Regionale di VIA n.2/2010. Il gruppo istruttore, avendo rilevato che tale informazione fosse in contrasto sia con quanto riportato nello stesso punto C dell'All. C del Reg. n. 2/2010, nel quale ci si riferisce a cave abbandonate e non a cave dismesse, sia con quanto espresso, in sede di Conferenza dei Servizi (cfr. verbale di Conferenza del 06.06.2014) dal rappresentante della UOD Genio Civile di Salerno *“l'inizio dei lavori è subordinato all'effettiva acquisizione delle aree, nonché al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla L.R. n. 54/85”* aveva chiesto chiarimenti in merito con la nota prot. reg. 518959 del 25.07.2014 di integrazione atti. Nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni (prot. reg. 595156 del 09.09.2014), il proponente ha sì ribadito che la cava era da definirsi “dismessa” ma, questa volta, ha riferito che il progetto non era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto le opere a farsi rientravano tra quelle elencate al punto F dell'All. C del medesimo Regolamento VIA. La definizione di cava dismessa non era stata mai supportata da alcuna attestazione rilasciata dalla UOD Genio Civile di Salerno competente in materia di attività estrattive. La questione, però, non risulta chiarita neanche nella nota di osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 (prot. reg. 881012 del 29.12.2014), la cui disamina è oggetto del presente verbale. Allegata ad esse vi è la nota prot. reg. 788278 del 21.11.2014, nella quale, il Genio Civile di Salerno, in modo generico, definisce la cava **chiusa** ai sensi dell'art. 3 delle NdA del PRAE, in seguito ad un provvedimento di sospensione, prima, e di sanzione amministrativa, poi, talaltro mai sanata, la cui destinataria era la Società Bulgheria sas, titolare dell'autorizzazione di coltivazione della cava. La condizione amministrativa di cava “chiusa” conferisce alla stessa lo status o di dismessa o di abusiva; da ciò discende che, in entrambi i casi, sia la UOD Genio Civile a dover indire la Conferenza dei Servizi al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della L.R. n. 54/85 come, correttamente, riferito dal rappresentante della UOD Genio Civile di Salerno nella seduta di Conferenza dei Servizi del 06.06.2014. A conferma di quanto appena affermato si ricorda il secondo capoverso dell'art. 9, co.10 del Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano che testualmente cita *“il recupero delle cave dismesse e/o abbandonate presenti nel territorio del parco e non regolamentate dal PRAE, acquisito il parere favorevole dall'Ente Parco, potrà essere oggetto di relativo intervento, sulla scorta dell'immissione di tali siti nel PRAE e della conseguente nuova autorizzazione da esso previsto”*;

- c.3 la necessità, ravvisata dal gruppo istruttore, di sottoporre il progetto in epigrafe anche alla verifica di assoggettabilità a VIA, derivava dal fatto che **“i lavori a farsi, descritti sommariamente, non sono tutti come da normativa vigente rientranti tra quelli d'ingegneria naturalistica”**. Difatti, gli interventi previsti per l'Area 2 (disgaggio e creazione di conoidi artificiali), non rientrano tra quelli elencati nell'art. 5 del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica di cui alla Delibera di G.R. n. 3417 del 12.07.2012, pertanto, non sono da considerarsi opere di ingegneria naturalistica. Da quanto sopra discende che non è possibile applicare, al caso in oggetto, il punto F dell'All. C del Regolamento di VIA ma per esso si vede l'applicazione dell'art. 3, co.3 del medesimo Regolamento (*Interventi ed opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità o alla VIA*) che testualmente cita *“Sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della rete natura 2000, fatto salvo quanto riportato nell'allegato C del presente regolamento”*. Tale necessità trova, nuovamente, conferma in quanto riportato nell'art. 6, co.4 del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che cita *“nel territorio del Parco e delle zone contigue sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui agli Allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996 con soglie dimensionali ridotte del 50%”*; si ricorda che il DPR 12.04.1996 è stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006. Gli allegati A e B del predetto DPR sono divenuti gli Allegati III e IV della Parte II del D. Lgs. 152/2006 intitolata *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”*. Nello

specifico al punto i), art. 8 dell'All. IV viene indicato che le cave e torbiere sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA. A tal proposito nelle integrazioni spontanee (prot. reg. 135708 del 26.02.2015), il proponente chiarisce che, con il termine di disgaggio, si era voluto intendere la rimozione del materiale detritico sciolto che caratterizza la roccia che costituisce il fronte di cava che, in seguito all'azione degli agenti atmosferici, si è depositato alla base del versante e sui gradoni con i quali andare a realizzare i "rilevati" su cui eseguire la semina e la piantumazione delle essenze arboree ed arbustive;

- c.4 **la valutazione appropriata di Incidenza non può prescindere dalla verifica della realizzabilità dell'opera che, allo stato, non appare chiara anche perché il progetto non può essere qualificato definitivo;** in merito a tale punto si acquisisce quanto riportato al punto 4 del paragrafo titolato *"Relativamente all'istanza in oggetto ed in ordine alle motivazioni per la positiva conclusione del relativo procedimento si riportano le seguenti osservazioni"* delle osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (Nota del Comune proponente Prot. N. 5658 del 19/12/2014): *"Il progetto trasmesso alla U.O.D. in indirizzo è completo degli elaborati di rito richiesti dalla normativa vigente per il PROGETTO DEFINITIVO (cfr artt. da 24 a 32 del d.P.R. 207/2010) e si compone nel dettaglio di: relazione tecnica generale e di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica, relazione geologica, relazione di indagine pedologica e vegetazionale, relazione sulla fauna, valutazione di incidenza, piano particellare di esproprio, elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, corografia e cartografia di base, carta dei vincoli, stralci di planimetria catastale, planimetria dell'area di cava, planimetria di illustrazione dell'intervento, rilievi topografici, sezioni relative allo stato di rilievo, planimetria di progetto, sezioni di progetto e particolari costruttivi"*;
- c.5 **l'utilizzo finale indicato è generico.** Negli elaborati progettuali e nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con riferimento all'utilizzo finale dell'area, viene riferito che *"... il Comune ha intenzione di procedere ... all'implementazione di un percorso acrobatico in altezza (area 2 di progetto – esterna al SIC)"*. Per poter dar seguito a ciò, il Comune di Roccagloriosa, ricadente nel perimetro del Parco del Cilento e Vallo di Diano, rilevando che ai sensi dell'art. 12, co.7 della L.394/1991 *"il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione"* ha provveduto ad effettuare variante al Piano di Fabbricazione mediante Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21.09.2014 riclassificando l'area da Agricola ad *"Area a verde pubblico attrezzato"*. Nella medesima Delibera è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio. Altresì, lo stesso Ente Parco classifica l'area in parte come Zona A1 *"di riserva integrale"* ed in parte come Zona B1 *"di riserva generale orientata"* (parere prot. 8789 di Giugno 2014), specificando che in Zona A1 *"di riserva integrale naturale"* *"sono esclusi ogni genere di scavo o movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di Gestione naturalistica"* (lett.b, co.2, art. 8). Il Parco del Cilento e Vallo di Diano non è dotato del Piano attuativo di Gestione naturalistica. Con riferimento alla futura possibilità di realizzare il *"parco avventura"*, così come definito negli elaborati progettuali, si ricorda che tale tipologia di opera (punto 8, lett.r dell'Allegato IV della parte II del D.Lgs.152/2006), occupando un'area di circa 8 ha e ricadendo in parte in area SIC ed in parte in area contigua ad un'area SIC, dovrà essere sottoposta, nuovamente, a procedura di compatibilità ambientale; nello specifico dovrà essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità a VIA integrata con la Valutazione di Incidenza;
- c.6 **e non supportato da adeguati studi geologici e idraulici.** Da quanto sopra riferito discende che per poter permettere la fruibilità dell'area *"attraverso un percorso acrobatico"* vi è la necessità di caratterizzare l'area, in modo accurato, dal punto di vista geologico. La relazione geologica, sia nella versione allegata all'istanza sia quella trasmessa come integrazione, presenta un livello di approfondimento idoneo ad una progettazione preliminare e non ad una progettazione definitiva (art. 26 DPR 207/2010); inoltre, dalla sua lettura, si sono rilevate una serie di incongruenze rispetto a quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa. Nella relazione geologica, con riferimento ai diversi tipi di recupero che si intendono realizzare nei tre areali di cava, si riferisce

che: “ ... il recupero può avvenire tramite il rimodellamento del fronte, con scavo a monte e riporto a valle ...”, di tali “scavi” non viene fatto alcun cenno nella Relazione Tecnica Illustrativa dove si parla di sistemazione ai piedi delle scarpate di materiale di riporto e di terreno vegetale. Con riferimento agli interventi nell’area di cava 2 si riferisce che “ ... i fronti di cava superiori da progetto verranno recuperati tramite gradonatura con formazione di ripiani ...”, nuovamente in contrasto con quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa dove non si fa cenno alcuno ad eventuale realizzazione di gradonature. Nella Relazione Geologica, inoltre, vengono forniti consigli circa le dimensioni dei gradoni da realizzare consigliando la microgradonatura che pare non sia nelle intenzioni dei progettisti realizzare. A pag. 44 della medesima Relazione si riporta che, qualora gli interventi di rimodellamento delle scarpate non fossero sufficienti ad eliminare le instabilità presenti nell’area bisognerà intervenire con chiodature, reti di protezione, barriere paramassi. Viene consigliata la ridefinizione della pedata dei gradoni per creare una contropendenza in modo da poter posizionare il terreno vegetale. Di tali opere non viene riportata alcuna informazione né sulla ubicazione, né dimensionamento, né calcolo. Nella nota di richiesta di integrazione atti (prot. reg. del) si era già evidenziato che la relazione geologica presentava un carattere prevalentemente preliminare e non definitivo così come è richiesto dall’art. 26 del DPR 207/2010 e, pertanto, si era chiesto di redigere “*redigere una relazione geologica relativa agli aspetti di stabilità del sito in particolare dei fronti e dell’ammasso calcareo, oltre che alla valutazione della impermeabilità della roccia dove si intende realizzare lo stagno*”. Tale richiesta non è stata riscontrata in quanto la relazione geologica trasmessa quale integrazione non riporta lo studio di caratterizzazione dell’ammasso roccioso che si ritiene necessario e propedeutico alla determinazione degli interventi di sistemazione dell’area di cava. Viene riportato che sono state eseguite indagini in sito del tipo sondaggi a carotaggio continuo e prova sismica in foro e che sono state effettuate verifiche di stabilità con il metodo di Jambu. Inoltre si riferisce che in allegato alla relazione dovrebbe esserci una cartografia riportante l’ubicazione delle indagini in sito ma di essa non vi è traccia. Altresì, tenendo conto che opere di ingegneria naturalistica quali palizzate, muri a secco sono opere di sostegno che devono essere calcolate e verificate ai sensi del DM 11.03.1988, la Relazione Geologica dovrebbe contenere anche i valori dei parametri geotecnici (γ peso di volume, ϕ angolo di attrito e coesione) necessari per il calcolo delle opere. Per quanto riguarda la mancanza di studi idraulici, premesso che a pag. 7 della Relazione Tecnica Integrativa viene riferito che la realizzazione dello stagno avverrà mediante “... la costruzione ... con il riporto di terreno argilloso (spessore medio di cm 30) il quale consentirà di trattenere le acque che già convogliano naturalmente nell’area, e che penetrano direttamente nel sottosuolo per l’elevata permeabilità della roccia calcarea fratturata”, non viene riportato alcun calcolo idraulico atto a verificare che ci sia effettiva presenza di acqua nello stagno oppure se vi siano metodi alternativi di immissione delle acque in esso (ad es. tramite prelievo da pozzo). Tale considerazione viene supportata anche dal parere dell’Autorità di bacino regionale della Campania Sud che, nel parere prot. 1296 del 04.08.2014, riferisce “ ... che in fase di progettazione esecutiva venga prodotto uno studio idraulico più dettagliato che valuti anche gli effetti della realizzazione del previsto stagno artificiale sul regime idraulico dell’area ...”. Per tale motivo il gruppo istruttore ritiene di stralciare dal progetto *de quo* la realizzazione dello stagno previsto nell’Area 3;

- c.7 **il Quadro Economico, in assenza di un computo metrico (sia pure limitato alle categorie previste) non fa chiarezza sull’insieme delle opere;** in riferimento a ciò si riferisce che tra gli elaborati allegati all’istanza vi è l’elaborato R10 – Computo metrico estimativo nel quale, puntualmente, sono descritte le opere a farsi.
- d. che la Commissione, preso atto di quanto riferito come sopra riportato, condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata per il progetto “*Riqualficazione ambientale delle aree interessate da attività estrattive cava dismessa loc. Pietralunga – Monache*” presentato dal Comune di Roccagloriosa” limitatamente agli interventi di riqualficazione ambientale, con la prescrizione di:
- d.1 stralciare dal progetto *de quo* lo stagno previsto nell’Area 3 in quanto:
- d.1.1 manca uno studio idraulico che descriva la quantità delle acque che in esso confluirebbero;

- d.1.2 non viene riferito di alcun sistema di depurazione che ne mantenga la sostenibilità ambientale;
 - d.1.3 l'Autorità di bacino competente, nel parere prot. 1296 del 04.08.2014, riferisce “ ... *che in fase di progettazione esecutiva venga prodotto uno studio idraulico più dettagliato che valuti anche gli effetti della realizzazione del previsto stagno artificiale sul regime idraulico dell'area ...*”;
 - d.2 sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza Appropriata il progetto di realizzazione del “parco avventura” (punto 8 lett. r dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 smi) vista la contiguità con l'area SIC IT 8050023 Monte Bulgheria e l'ubicazione dell'area nel Parco del Cilento e Vallo di Diano.
- e. che il Comune di Roccagloriosa ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 14/04/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;
- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 25/03/2015 relativamente al progetto: “*Riqualificazione ambientale delle aree interessate da attività estrattive cava dismessa loc. Pietralunga – Monache*” presentato dal Comune di Roccagloriosa - Piazza San Cataldo n°7 (SA), limitatamente agli interventi di riqualificazione ambientale, con la prescrizione di:
 - 1.1 stralciare dal progetto *de quo* lo stagno previsto nell'Area 3 in quanto:
 - 1.1.1 manca uno studio idraulico che descriva la quantità delle acque che in esso confluirebbero;
 - 1.1.2 non viene riferito di alcun sistema di depurazione che ne mantenga la sostenibilità ambientale;
 - 1.1.4 l'Autorità di bacino competente, nel parere prot. 1296 del 04.08.2014, riferisce “ ... *che in fase di progettazione esecutiva venga prodotto uno studio idraulico più dettagliato che valuti anche gli effetti della realizzazione del previsto stagno artificiale sul regime idraulico dell'area ...*”;

- 1.2 sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza Appropriata il progetto di realizzazione del "parco avventura" (punto 8 lett. r dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 smi) vista la contiguità con l'area SIC IT 8050023 Monte Bulgheria e l'ubicazione dell'area nel Parco del Cilento e Vallo di Diano.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;
3. Che ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
5. DI trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente;
 - 5.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce